STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 138

Assistenza dell'incolpato durante il procedimento disciplinare

Il Comitato di esercizio, la Commissione disciplinare di servizio e il Consiglio di disciplina devono sentire l'incolpato, qualora questi lo richieda, prima di esprimere il loro parere. Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre trenta giorni e per quelle previste dall'art. 132, l'incolpato ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia. Per le predette mancanze, sia l'incolpato, sia la persona di fiducia potranno essere presenti alla trattazione orale davanti ai suindicati organi consultivi.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 19 marzo 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VII — Disciplina
Capo	II — Competenza e procedimento per la irrogazione delle sanzioni disciplinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-138-assistenza-dell-incolpato-durante-il-procedimento-disciplinare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it